SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 825)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1977

(V. *Stampato n.* **1534**)

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 luglio 1977

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 159 del 13 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste può essere concessa, limitatamente ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, la proroga di detto trattamento per un periodo massimo di dodici mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La proroga di cui al primo comma è disposta, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro

avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario.

I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle Regioni competenti e la relativa spesa graverà sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77 e 1977-78.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale di cui al quarto comma ovvero l'avviamento a lavori relativi previsti al successivo comma.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica itaiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — STAMMATI
— DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO